



**FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO**

SAFEGUARDING POLICY

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
SUI TESSERATI

[APPROVATO CON DELIBERA N. 450 DEL 20 MAGGIO 2026]

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Condotte rilevanti
- Art. 3 - Riferimenti normativi
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Natura delle disposizioni
- Art. 6 - Conoscenza ed osservanza della safeguarding policy
- Art. 7 - Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta
- Art. 8 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
- Art. 9 - Responsabile federale delle politiche di safeguarding
- Art. 10 - Rapporti con l'organizzazione federale
- Art. 11 - Segnalazioni
- Art. 12 - Trattamento dei dati personali
- Art. 13 - Sanzioni

ART.1
OGGETTO

1.1 Il presente Regolamento disciplina gli strumenti di prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs n.198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori di età.

1.2 Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al D. lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché quelle emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 2
CONDOTTE RILEVANTI

Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento:

ABUSO PSICOLOGICO	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.
ABUSO FISICO	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore <i>performance</i> sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
MOLTESTIA SESSUALE	Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.

	Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
ABUSO SESSUALE	Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriatae o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
NEGLIGENZA	Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.
INCURIA	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti

	l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORAMENTI DISCRIMINATORI	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

ART. 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 36/2021, art. 33
- D.lgs. 39/2021, art. 16
- Delibera CONI n.255 del 25.07.2023 e l'allegato Modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)
 - Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.
 - Linee guida Federali

ART. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 4.1** Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati.
- 4.2** Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute in qualsiasi forma nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dallo Statuto federale.
- 4.3** Le condotte rilevanti, come indicate nel precedente art. 2 possono essere tenute in ogni forma e modalità, ivi comprese ma non solo quelle integrate (i) di persona; (ii) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

ART. 5

NATURA DELLE DISPOSIZIONI

L'integrazione di una delle condotte indicate al precedente articolo 2 costituisce illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia federale, ferma restando l'eventuale integrazione di illeciti di altra natura.

ART. 6

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

6.1 I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tal fine preposti.

6.2 Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet federale e i Comitati/Delegati Regionali/Provinciali della Federazione, e gli altri organismi affiliati, ne garantiscono la massima diffusione ed applicazione.

ART. 7

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

7.1 La Federazione ha emanato le Linee Guida federali per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

7.2 Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 7.1, le affiliate alla federazione predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'affiliata e delle persone tesserate.

7.3 Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

7.4 I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell'affiliata.

7.5 Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'affiliata che sia tale anche di altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne da immediata comunicazione al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding di cui al successivo art. 9.

ART. 8

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

8.1 Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le affiliate alla Federazione nominano, entro il 1 luglio 2024, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

8.2 La nomina del Responsabile di cui al comma 8.1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell'affiliata, affissa presso la sede della medesima, nonché comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding, di cui al successivo art. 9

ART. 9

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

9.1 Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione il Safeguarding Officer.

9.2 Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:

a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;

b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile

o militare;

c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;

e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;

f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;

g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

9.3 Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di Safeguarding; è competente altresì della verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché delle azioni di prevenzione.

In particolare, il Safeguarding Officer:

a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 6, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 7, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;

- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione come indicate all'art.2;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

ART. 10

RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE

10.1 La Federazione garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Officer per il tramite della Segreteria Generale.

10.2 L'Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding Officer collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Officer esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle sue funzioni, rinvienga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

10.3 Il Safeguarding Officer ha facoltà di avvalersi di esperti le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.

ART.11

SEGNALAZIONI

11.1 Al fine di favorire le segnalazioni di situazioni, anche potenziali, di possibile pregiudizio, pericolo, timore o disagio in ordine alla violazione della normativa richiamata al precedente articolo 3, la Federazione si è dotata di una piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale, seguendo la procedura informatica ivi indicata.

11.2 I canali utilizzati dalla Federazione sono dotati di sistemi di crittografia tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione.

11.3 L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

11.4 Nei confronti del segnalante la Federazione non consente né tollera alcun atto discriminatorio o ritorsivo, diretto o indiretto, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione effettuata ai sensi della presente procedura.

11.5 La tutela della riservatezza e dalle ritorsioni si estende anche a coloro che hanno assistito o sostenuto il segnalante nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni.

ART.12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei principi espressi dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

ART. 13

SANZIONI

13.1 Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al presente Regolamento ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia federale.

SAFEGUARDING POLICY

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, anche “Federazione”) è responsabile dei contenuti del presente Regolamento, della sua emanazione, della sua attuazione e del suo aggiornamento. La Federazione si avvale del supporto del Safeguarding Officer, Avv. Marco Ferrante

Data di implementazione	17/06/2024
Approvato da:	
Firma:	

REVISIONE E CONTROLLO

La Federazione Italiana Pallacanestro, coadiuvata dal Safeguarding Officer, è responsabile della revisione periodica. Il modello viene aggiornato con cadenza almeno quadriennale e anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche e integrazioni dovute a disposizioni di Legge, indicazioni fornite dall’Osservatorio.

Data	Revisione	Approvata da	Oggetto della revisione
07/05/2025	1	Consiglio Federale	Art.13 – punto 13.2
20/05/2026	1	Consiglio Federale	Art.13 – punto 13.2